



COMUNE DI CASTELDACCIA  
PROV. DI PALERMO

AREA IV – LL.PP.

## BANDO PER L' ISCRIZIONE NELL' ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO

*Ai sensi dell' art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall' art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall' art. 17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7*

Si rende noto che ai sensi dell' art. 4 comma 3 del regolamento per l' affidamento dei lavori pubblici mediante Cottimo Appalto, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.01.2008 le domande di nuova iscrizione all' Albo delle imprese di fiducia per l' affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto per i lavori di importo pari od inferiori a € . 150.000 devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le ditte che intendono essere iscritte per la prima volta o quelle che, pur essendo iscritte, intendano comunicare le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e strutture che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell' iscrizione nell' Albo di questa Amministrazione, devono presentare apposita istanza in carta semplice indirizzata a:

**Comune di Casteldaccia, Via Vittorio Veneto n. 3, 90014 Casteldaccia (PA) con oggetto “ iscrizione all' Albo delle Imprese di fiducia” .**

**L' istanza a pena di esclusione deve pervenire entro il 31.10.2009 e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell' impresa.**

Si considerano prodotte in tempo utile solo le istanze che risultino pervenute entro il termine su indicato al Protocollo Generale presso Via Veneto n. 3.

Le istanze verranno raggruppate con riferimento alle categorie previste dal D.P.R. 34/2000, secondo quanto indicato dai richiedenti. In proposito, le imprese non in possesso della certificazione SOA dovranno in ogni caso indicare la categoria di lavoro per la quale richiedono l' iscrizione in relazione all' attività risultante dalle certificazioni della CCIA, o dell' Albo delle imprese artigiane, o dal Registro Prefettizio per le Cooperative di produzione o da quanto risulta dalle certificazioni dei lavori eseguiti (allegate) nel caso di possesso dei requisiti di cui all' art. 28 del DPR 34/2000 ridotti del cinquanta per cento.

Ai sensi dell' art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i., che ha sostituito l' art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all' albo di cui all' oggetto del presente bando le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all' esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell' art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- a. Per imprese iscritte all' albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l' iscrizione

all' albo è esclusivamente la presentazione del certificato d' iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

- b. Per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l' iscrizione all' albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
- c. Per tutte le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l' iscrizione all' albo sono quelli previsti dall' art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

La domanda, oltre la qualifica o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell' impresa da iscrivere, le categorie di lavoro per cui si chiede l' iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

- a. Il possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b. La non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e di cui all' art. 4 del D. Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490;  
Di non trovarsi nelle condizioni previste dall' art. 75 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, integrato dall' art. 2 del DPR 30 agosto 2000 n. 412, indicando specificatamente:
- c. Che l' impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- d. Che nei propri confronti non è stata disposta una delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
- e. Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l' applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- f. Che non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi che prevedono una pena nel massimo superiore ad anni quattro o che siano stati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio nei confronti:
  - Del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - Del socio e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
  - Degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;
  - Dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, a meno che non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Resta salva, in ogni caso, l' applicazione dell' art. 178 del codice penale e dell' art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

- g. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall' art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- h. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed in materia di assicurazione obbligatoria e di contribuzione sociale, nonché ad ogni altro obbligo derivante dai dati in possesso dell' Osservatorio dei ll.pp.;
- i. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
- j. l' inesistenza, a carico dell' impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l' impresa è stabilita;
- k. di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l' ammissione agli appalti e per il conseguimento dell' attestato di qualificazione risultanti dai dati in possesso dell' Osservatorio dei LL.PP.;
- l. dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- m. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- n. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso per l' iscrizione all' albo delle imprese di fiducia del Comune di Casteldaccia per l' affidamento dei lavori mediante cottimo appalto.

I richiedenti devono corredare la domanda, secondo i casi, con i seguenti documenti e certificati:

- 1 a) Per le imprese in possesso dell' attestazione SOA**, attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria per cui si chiede l' iscrizione all' albo;
- 1 b) Per le imprese artigiane** certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenente l' indicazione della attività specifica della ditta e attestante il possesso del requisito di cui 8 comma 11 quinquies L. 109/94 come recepita dalla L.R. 7/02 e s.m.i.;
- 1 c) Per le cooperative** certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
- 1 d) Le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere 1 a, 1 b, 1 c**, in sede di domanda di iscrizione all' albo per l' assegnazione del cottimo appalto devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell' art. 28 del DPR 34/2000, l' Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e documentato secondo le

- disposizioni vigenti in materia mediante certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante limitatamente al requisito di cui al comma 1° lettera a) del richiamato articolo;
- 2) Certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali – dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
  - 3) Certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, relativi al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tali certificati devono essere prodotti:
    - per tutti i direttori tecnici;
    - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
    - per tutti i componenti della società, nel caso di società in nome collettivo;
    - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
  - 4) Certificato storico della C.C.I.A.;
  - 5) Certificato della C.C.I.A. con dicitura antimafia.

A pena di esclusione:

- All' istanza vanno allegate le dichiarazioni sopra esposte, nonché la documentazione richiesta nei superiori paragrafi.

#### AVVERTENZE

La richiesta di tutta la sopraspecificata documentazione si rende necessaria per l' inserimento nel predetto Albo.

La mancata produzione della documentazione è motivo per l' interdizione dell' inserimento nell' Albo.

Tutte le dichiarazioni prodotte potranno essere oggetto di verifica a campione da parte dell' Amministrazione.

Di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente avviso l' impresa prende atto e la sua domanda corrisponde a formale accettazione delle stesse.

L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o di non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell' indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore.

In caso di domanda non conforme a quanto richiesto nel presente avviso, l' impresa riceverà comunicazione del procedimento di non iscrizione secondo le modalità previste dall' art. 5 del Regolamento sulle modalità di affidamento dei Lavori Pubblici mediante cottimo-appalto, assegnando 15 giorni di tempo per le sue deduzioni.

Alle imprese non ammesse sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

L' elenco sarà affisso all' Albo Pretorio Comunale nonché pubblicato sul sito Web del comune di Casteldaccia ([www.casteldaccia.pa.it](http://www.casteldaccia.pa.it)).

Tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite negli elenchi distinti per categoria di lavori. I lavori verranno affidati secondo le modalità indicate nell' art. 7 del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.01.2008.

Resta inteso che il recapito dell' istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Le domande di inserimento nell' Albo debbono pervenire entro il 31.10.2009.

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni contenute nelle norme di cui alla L.R. 7/2002, nonché del contenuto della Delibera di C.C. n. 10 del 21.01.2008.

Ai sensi dell' art. 10 della L. 675/96 i dati forniti con le dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma cartacea o informatica, ai soli fini del presente avviso.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l' opportunità per ragioni di pubblico interesse dandone comunicazione agli interessati.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Rosalba Buglino – Capo Area IV presso l' U.T.C. di Via Lungarini n. 142- tel. 091-949426.

La documentazione: Avviso e Regolamento sul Cottimo Appalto sono disponibili sul sito web del Comune di Casteldaccia ([www.casteldaccia.pa.it](http://www.casteldaccia.pa.it)) e presso l' Ufficio Tecnico di Via Lungarini n. 142.

IL CAPO AREA IV  
(Geom. Rosalba Buglino)